



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con poteri**

di Consiglio Comunale

N.11

del 28/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 17.30 nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Maria Cristina Caruso, nominato in data 29 Novembre 2022 con decreto n.445579/2022 del Prefetto della Provincia di Roma, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale del Comune di Rocca di Papa Dott.ssa Giulia De Santis, ha assunto la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto e richiamato il vigente "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25 giugno 2021;

Visti in particolare:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- l'Art. 1, commi da 641 e ss., della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., concernente la disciplina concernente il Tributo comunale sui Rifiuti (TARI);
- l'Art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995*"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità la **funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti**, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;
- il D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*" che, apportando modifiche al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ha introdotto numerose novità in materia di rifiuti impattando particolarmente sulla Tari dovuta dalle imprese;

- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 il quale ha introdotto dei termini perentori per la comunicazione al Comune delle scelte delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, con l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;

Considerato che ARERA, richiamando l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità *“costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”*;

Rilevato che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito nell'Allegato “A” della medesima, quanto segue:

- **Art.6** – *gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile online. Analogamente è previsto, all'Art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.*
- **Art. 11** – *“Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio”, che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni (Art. 10.1), o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste che portano ad un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);*
- **Art. 23** – per le modalità di versamento della TARI si stabilisce che il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nella bolletta/fattura di pagamento; ARERA ha, altresì, precisato che detto termine di scadenza va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnate bollette/fatture con diverse scadenze; inoltre, eventuali ritardi di consegna del documento non possono essere in nessun caso imputati all'utente;
- **Art. 24** – viene stabilito che il gestore del servizio di bollettazione TARI (tributo) deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita (ad es. F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Tuttavia, se il gestore prevede una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità;

- **Art. 26** – nel quale viene disciplinato anche il versamento periodico e rateale della bolletta/fattura che, comunque, deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette/fatture con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre;
- **Art. 28** – in ordine alle modalità di rimborso, viene stabilito in 120 giorni la tempistica entro la quale i gestori (e quindi anche i Comuni) sono tenuti a restituire agli utenti gli importi non dovuti da questi; si specifica, altresì, che il “tempo di rettifica” è “il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Art. 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata”;

Preso atto dei rilevanti cambiamenti introdotti dalle disposizioni normative sopra richiamate in materia di rifiuti, nonché le nuove direttive ARERA, con riflessi importanti sulla gestione della tassa sui rifiuti (Tari) e sul vigente regolamento della TARI;

Accertato che, in ordine le previsioni sopra illustrate, indicate da ARERA, si pongano in palese contrasto con la normativa dettata dal legislatore nazionale in tema TARI; rilevando quanto segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023, i Comuni si troveranno a dover rispettare disposizioni fra loro in conflitto, considerati i problemi di compatibilità fra le due previsioni, in quanto, anche secondo l'orientamento della dottrina, i provvedimenti di ARERA sono da qualificarsi come atti normativi di rango secondario (ossia atti regolamentari) e, dunque, di rango inferiore rispetto alle leggi o agli atti aventi forza di legge (norma TARI);
- come già evidenziato da ANCI-IFEL (rif. Nota del 6 aprile 2022) la norma che ha istituito ARERA non ha esplicitamente autorizzato deroghe o modifiche a norme di legge; infatti, la stessa IFEL afferma che *“qualora il legislatore avesse voluto concedere ad ARERA poteri “normativi” non si prevederebbe in capo alla stessa la potestà di “formulare proposte” di modifica della disciplina vigente al competente Organo di Stato. [...]”*; ne deriva che proprio il rispetto del principio di gerarchia delle fonti non consente alla fonte di livello inferiore (provvedimento di ARERA) di prevalere su quella di rango superiore (disposizioni TARI);
- altresì, è doveroso far notare come i provvedimenti di ARERA si trovano al medesimo livello dei regolamenti comunali e, in ragione di tale circostanza, l'Autorità ritiene che i Comuni debbano adeguarsi ai suoi provvedimenti;
- benché ARERA pretenda tale adeguamento, occorre dare atto che, in ogni caso, i regolamenti comunali sono elaborati in conformità alla normativa tributaria statale, lasciando aperto il contrasto per il diverso rango delle fonti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- *l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- *l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere ad aggiornare il vigente Regolamento TARI (**AII. A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo le modifiche ed integrazioni opportunamente evidenziate nel medesimo, al fine di ottemperare, a decorrere dal 1° Gennaio 2023, alla disciplina regolatoria di ARERA (sopra illustrata), ancorché nel rispetto della normativa TARI vigente;

Rilevato che, infine, le novità indicate nel regolamento (**AII. A**) non producono particolari effetti finanziari in termini di scostamento del gettito ordinario presunto;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Visti:

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 152/2006 T.U.A. e ss.mm.ii.;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- art. 1 co. 527 L. 205/2017
- Delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022 e Allegato A;
- il vigente Statuto comunale.
- il DPR n. 158/1999;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso**DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, con decorrenza 01 gennaio 2023, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "*Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI)*", così come riportato nell' **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di abrogare** il regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25 giugno 2021
4. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.
5. **Di dare atto** che, limitatamente all'anno 2023, i termini di cui all'art. 22 comma 2, art. 23 comma 5, art. 24 comma 3, art. 26 comma 8, si intendono differiti al **30 aprile 2023**;
6. **Di prendere atto** che le modifiche/integrazioni come sopra riportate non producono particolari effetti finanziari in termini di scostamento del gettito ordinario presunto;
7. **Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 20**

Ufficio Proponente: **Centrale unica degli acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Centrale unica degli acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2023

Il Responsabile di Settore

Silvia Scaramella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIA CRISTINA CARUSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

E S E C U T I V I T A'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 29/03/23

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

maria cristina caruso in data 29/03/2023
Giulia De Santis in data 29/03/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 30/03/2023 al 14/04/2023, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 30/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 30/03/2023